

determinerà la riclassificazione di tali operazioni nella categoria delle esposizioni deteriorate. Lo stesso trattamento si applicherà alle esposizioni scadute da più di 30 giorni”.

Il funzionamento delle norme descritte può, quindi, dare origine alla permanenza dei crediti all'interno dello *Stage 2* o dello *Stage 3* per un periodo ben superiore a 24 o 36 mesi, con riflessi negativi e prolungati sul bilancio della banca.

6. Le nuove regole sulla definizione di *default*.

La modifica dei criteri applicati per identificare le esposizioni in stato di *default*, ai quali le banche erano tenute a conformarsi entro la data limite del 1° gennaio 2021 ai fini della classificazione del proprio portafoglio creditizio, è stata introdotta mediante una serie di interventi normativi e regolamentari.

La nozione di *default* di un debitore, contenuta all'interno del Regolamento del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea del 26 giugno 2013, numero 575, sui requisiti di capitale delle banche (c.d. *Capital Requirement Regulation - CRR*), è stata quindi oggetto nel tempo di ulteriori specificazioni.

Il Regolamento si limita a definire il *default* di un debitore al primo paragrafo dell'art. 178, identificandolo con il manifestarsi una o entrambe le seguenti fattispecie:

a) “l'ente giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l'ente stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni (la quale corrisponde alla definizione più specifica di “Inadempienza probabile — *Unlikely to pay*”);

b) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una obbligazione creditizia rilevante verso l'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni” (più propriamente definita *past due*)⁽⁶¹⁾.

L'articolo non stabilisce quindi soglie di rilevanza rinviando, tramite il paragrafo 2 lettera d)⁽⁶²⁾, tale previsione alle autorità compe-

⁽⁶¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione del 19 ottobre 2017 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato, art. 178 paragrafo 1.

⁽⁶²⁾ La rilevanza di un'obbligazione creditizia in arretrato è valutata rispetto a una soglia fissata dalle autorità competenti. Tale soglia riflette un livello di rischio che l'autorità competente ritiene ragionevole.

tenti. Nel dettaglio, ai paragrafi 6 e 7, è contenuto uno specifico mandato “all’Autorità Bancaria Europea (EBA) di emanare le linee guida sull’applicazione della definizione di *default* e alla Commissione Europea di adottare un Regolamento delegato sulla misura della soglia di rilevanza delle esposizioni c.d. in arretrato sulla base delle norme tecniche di regolamentazione pubblicate dall’EBA”⁽⁶³⁾.

In ottemperanza alla previsione normativa, l’EBA ha provveduto a elaborare un progetto contenente norme tecniche in materia, emanando nel gennaio 2017 linee guida denominate “Orientamenti sull’applicazione della definizione di *default* ai sensi dell’articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013”⁽⁶⁴⁾, in applicazione dell’articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1093/2010⁽⁶⁵⁾.

Tipicamente gli orientamenti prodotti dall’EBA hanno quale finalità quella di illustrare la posizione dell’autorità in merito alle prassi di vigilanza ritenute adeguate all’interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell’Unione in un particolare settore.

Nello specifico il documento delinea i requisiti per l’applicazione dell’articolo 178 individuati dall’EBA, in virtù del mandato conferitole ai sensi del paragrafo 7 del medesimo articolo. Tipicamente le indicazioni contenute negli orientamenti non rivestono carattere vincolante per gli enti destinatari che tuttavia sono tenuti, entro tempi prestabiliti, a comunicare se già uniformati alle previsioni esposte o se intendono conformarsi, indicando le ragioni in caso di scelta di non procedere a recepire le indicazioni previste dagli Orientamenti ABE.

In seguito, la Commissione Europea è intervenuta con l’adozione del Regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione del 19 ottobre 2017 stabilendo le condizioni per la fissazione della soglia di rilevanza.

La nuova definizione di *default*, introdotta con il recepimento delle nuove regole europee, non ha tuttavia rappresentato un cambiamento

⁽⁶³⁾ https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Tavolo%20-CIRI%20-%20Guida%20semplice%20default/Definizione%20default_20201015_v2.pdf.

⁽⁶⁴⁾ EBA/GL/2016/07, Orientamenti sull’applicazione della definizione di *default* ai sensi dell’articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013, 18 gennaio 2017.

⁽⁶⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, p. 12).

improvviso, in quanto per le banche *significant* il recepimento era già avvenuto nel corso del 2018 con l'intervento della BCE, mentre in Italia il recepimento per le banche *less significant* è avvenuto nel giugno del 2019 dopo una fase di consultazione pubblica. La data del 1° gennaio 2021 rappresentava quindi il termine ultimo per uniformarsi alle novità. Al riguardo, le indagini in materia hanno confermato che alcuni istituti di credito avevano assunto la decisione di conformarsi in anticipo alle novità.

Da rilevare come per il nostro Paese i nuovi criteri previsti per la classificazione dei clienti ai fini prudenziali da parte degli intermediari sono risultati, in alcuni casi, più stringenti rispetto a quelli in vigore in precedenza con potenziali riflessi quindi sulle relazioni creditizie tra le banche e la clientela.

Nel dettaglio, le regole non hanno introdotto modifiche alla distinzione delle due condizioni necessarie alla classificazione di un debitore in stato di *default*, che prevedono il declassamento al ricorrere di “almeno una delle seguenti condizioni:

a) condizione oggettiva (“*past due criterion*”) — il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni consecutivi nel pagamento di un'obbligazione rilevante (nel caso di approccio per debitore, per determinare se l'obbligazione è rilevante si fa riferimento al complesso delle obbligazioni del medesimo debitore verso l'ente);

b) condizione soggettiva (“*unlikeliness to pay*”) — l'intermediario giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione (o alle sue obbligazioni, nell'approccio per debitore)”⁽⁶⁶⁾.

Nuove specifiche hanno tuttavia interessato la condizione a). Il riferimento è alle modifiche apportate alle soglie stabilite per qualificare il debito scaduto quale obbligazione “rilevante”. Al riguardo, il *past due criterion* prevede ora, in caso di approccio per debitore⁽⁶⁷⁾, un'automatica classificazione delle controparti tra i crediti deteriorati al superamento, per 90 giorni consecutivi, delle soglie di rilevanza definite come di seguito:

a) in termini assoluti: 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le altre esposizioni (soglia assoluta);

⁽⁶⁶⁾ Banca d'Italia, Documento per la consultazione, Aggiornamenti delle segnalazioni delle banche e degli altri intermediari vigilati in relazione alla “nuova definizione di *default*” europea, giugno 2020.

⁽⁶⁷⁾ In caso di approccio per transazione non è prevista alcuna soglia.

b) in termini relativi: 1% dell'importo complessivo di tutte le esposizioni verso il debitore facenti capo agli intermediari creditizi e finanziari appartenenti a un medesimo perimetro di consolidamento prudenziale (non rilevano le esposizioni in strumenti di capitale); questa soglia è la stessa per le esposizioni al dettaglio e per le altre esposizioni (soglia relativa)⁽⁶⁸⁾.

In aggiunta, il RD (Regolamento delegato⁽⁶⁹⁾) e le GLs⁽⁷⁰⁾ introducono, inoltre, una serie di ulteriori criteri particolareggiati, tra i quali rientrano:

— la soppressione della possibilità di effettuare compensazioni tra esposizioni scadute/sconfinanti e margini disponibili verso il medesimo debitore;

— la modifica delle modalità di calcolo del conteggio dei 90 giorni (180 giorni). Il cambiamento introdotto prevede che il conteggio dei giorni prenda avvio ora solo a decorrere dalla data in cui l'ammontare scaduto eccede le soglie di rilevanza;

— la revisione delle modalità di rientro tra i crediti *in bonis* da uno stato di *default* con previsione di un “*cure period*” di tre mesi. La disposizione implica quindi che un'esposizione precedentemente classificata tra i *past due* può ora essere riclassificata tra i crediti non dete-

⁽⁶⁸⁾ La modalità di determinazione delle esposizioni creditizie deteriorate, definite dalla precedente disciplina italiana sulle esposizioni creditizie deteriorate, prevedeva:

“— in caso di approccio per singolo debitore, l'esposizione è rilevata come scaduta e/o sconfinante qualora sia superata un'unica soglia di rilevanza pari al 5% dell'esposizione complessiva (esclusi gli strumenti di capitale). Ai fini del calcolo è possibile compensare le esposizioni scadute e/o sconfinanti esistenti su alcune linee di credito con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore;

— per gli enti che scelgono di applicare la definizione di *default* per singola transazione, non sono previste né soglie di rilevanza né la possibilità di compensare lo scaduto con margini disponibili non utilizzati”. Da Banca d'Italia, Aggiornamenti delle segnalazioni delle banche e degli altri intermediari vigilati in relazione alla “nuova definizione di *default*” europea. Giugno 2020, p. 4. <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2020/nuova-definizione-default/Relazione-illustrativa.pdf>.

⁽⁶⁹⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione del 19 ottobre 2017 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato.

⁽⁷⁰⁾ (Guidelines) EBA/GL/2016/07, Orientamenti sull'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013, 18 gennaio 2017.

riorati allorché sia trascorso un arco temporale di almeno tre mesi dal momento che la condizione della classificazione sia venuta meno (*exit criteria*). Al riguardo, Banca d'Italia ha fornito degli orientamenti in tema di applicazione della norma, specificando che la condizione dei tre mesi, qui indicata, è alternativa a quella dei 12 mesi prevista per le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate⁽⁷¹⁾;

— alle esposizioni verso le amministrazioni pubbliche è possibile applicare un termine di 180 giorni, anziché, 90 giorni al ricorrere delle condizioni specificate ai paragrafi 25 e 26 Orientamenti sull'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013⁽⁷²⁾;

— la previsione di idonei meccanismi per classificare, in modo omogeneo, i debitori all'interno dei crediti deteriorati presso le varie *legal entity* che appartengono al medesimo gruppo bancario. Nel caso in cui un debitore venga classificato a *default* presso una banca del gruppo, lo stesso dovrà essere quindi ricompreso tra i crediti deteriorati anche nei portafogli degli altri intermediari che costituiscono il gruppo;

— l'identificazione di eventuali connessioni tra i debitori ai fine di individuare situazioni nelle quali le difficoltà di un cliente classificato a *default* possano produrre effetti negativi sulla capacità di rimborso dei soggetti collegati, dando quindi origine ad un "effetto contagio". Sui "gruppi" di clienti legati da connessioni economico-giuridiche va applicato l'effetto propagazione e pertanto in caso di classificazione di un prestatore a *default*, lo stesso stato andrà attribuito a tutti i soggetti collegati;

⁽⁷¹⁾ “Nel valutare il ritorno a uno stato di non *default* per un'esposizione oggetto di concessioni deteriorata, il *cure period* di “almeno un anno” previsto par. 72 delle LG EBA include i tre mesi richiesti dal par. 71 per la generalità delle esposizioni. Le condizioni per la riclassificazione a uno stato di non *default* definite dai par. 71 e 72 devono intendersi come alternative. Infatti, il par. 71 esclude espressamente dal suo ambito di applicazione le situazioni di cui al par. 72. Il par. 54 chiarisce poi che tutte le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate devono essere classificate come oggetto di ristrutturazione onerosa. Ne consegue che queste ultime rientrino nell'ambito di applicazione del solo par. 72 e richiedano, quindi, un *cure period* di almeno un anno per ritornare a uno stato di non *default*”. — Applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e adeguamento delle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate, Nota del 14 agosto 2020, aggiornata il 15 ottobre 2020 e il 15 febbraio 2021, p. 3.

⁽⁷²⁾ EBA/GL/2016/07, Orientamenti sull'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013, 18/01/2017.

— presenza di situazioni di arretrato per effetto di mere cause tecniche (come il malfunzionamento del sistema di pagamento o errori nei processi della banca che determinano un ritardato o inesatto accredito del pagamento). Al riguardo, l'esposizione non dovrebbe essere appostata a *default*.

La condizione *b*) per la classificazione tra i crediti deteriorati sulla base della definizione di *unlikeliness to pay* non è stata oggetto di modifiche, e attiene quindi a quanto disposto dalla lettera *a*) dell'art. 178 del Regolamento (UE) 575/2013.

Al riguardo, l'EBA ha indicato una serie di circostanze sulla base delle quali il requisito soggettivo può ritenersi soddisfatto⁽⁷³⁾. Perimetro di riferimento e casistiche riportate sinteticamente all'interno del *position paper* n. 17 dal titolo "La nuova definizione di *default*" pubblicato nel giugno 2020 dall'AIFIRM (Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers), come di seguito:

— "una riduzione della qualità creditizia tale da indurre la banca a non iscrivere nel conto economico gli interessi sull'esposizione;

— l'appostazione di rettifiche di valore specifiche su crediti ("*specific credit risk adjustments*" - c.d. SCRA), incluse le perdite rilevate nel conto economico per gli strumenti valutati al *fair value* (se la riduzione di valore è connessa al rischio di credito) e le perdite derivanti da eventi presenti o passati che incidono su un'esposizione individuale significativa o su più esposizioni valutate singolarmente o collettivamente;

— la cessione dell'obbligazione creditizia: nel caso di cessione di parte delle obbligazioni di un debitore, se essa determina una significativa perdita economica connessa al rischio di credito, le altre esposizioni verso il suddetto debitore dovrebbero essere considerate in stato di *default* (fanno eccezione le esposizioni al dettaglio se il *default* è rilevato a livello di singolo credito). La perdita economica è considerata significativa se supera il 5% del valore dell'esposizione ceduta (inclusi interessi e spese);

— il fallimento del debitore, inteso come un provvedimento che riguarda tutti i creditori (o almeno tutti quelli con crediti non garantiti) approvato dal giudice o da altra autorità competente, che preveda una sospensione temporanea dei pagamenti o l'estinzione parziale del debito, che comporti una forma di controllo sulla gestione della società debitrice e la metta al riparo dal rischio di liquidazione;

⁽⁷³⁾ EBA/GL/2016/07, Orientamenti sull'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013, 18/01/2017.

— una ristrutturazione del credito che conduca a una significativa riduzione nel valore dello stesso;

— ulteriori *unlikely to pay trigger* specificati nelle politiche e procedure interne delle banche, che inneschino la riclassificazione automatica in stato di *default* o una valutazione caso per caso (così come previsto tra l'altro anche dalle linee guida sugli NPL emanate da BCE e Banca d'Italia). Nel caso in cui l'esito della valutazione non dia luogo alla classificazione della posizione tra le attività deteriorate, occorre registrare le relative motivazioni nel sistema informativo aziendale. Tra i possibili *trigger*, si segnalano i seguenti: le fonti del reddito ricorrente del mutuatario non sono più disponibili o comunque sussistono ragionevoli preoccupazioni circa la sua capacità di reddito futura, il livello di leva finanziaria complessiva del mutuatario è aumentato o è atteso aumentare in maniera significativa, oppure egli ha violato le clausole accessorie di un contratto di credito, oppure la banca ha esercitato una garanzia”.

Da ultimo, giova soffermarsi sulle ristrutturazioni onerose del credito per il loro collegamento con l'appostamento a *default*. Più in particolare, una stretta correlazione tra l'appostazione del *flag* di *forborne* è stata introdotta con il Regolamento (UE) n. 575/2013 all'art. 178, paragrafo 3, lettera *d*), c.d. CRR⁽⁷⁴⁾. Il documento, riporta infatti quale elemento indicativo di probabile inadempimento la seguente circostanza: “l'ente acconsente a una ristrutturazione onerosa del credito, che implica verosimilmente una ridotta obbligazione finanziaria dovuta a una remissione sostanziale del debito o al differimento dei pagamenti del capitale, degli interessi o, se del caso, delle commissioni”. Al riguardo, gli Orientamenti EBA sull'applicazione della definizione di *default*⁽⁷⁵⁾, emanati ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013, richiamando l'articolo, specificano “il debitore dovrebbe essere considerato in stato di *default* laddove la ristrutturazione onerosa implichi verosimilmente una ridotta obbligazione finanziaria. Nel caso di esposizioni oggetto di concessioni, il debitore dovrebbe essere classificato in stato di *default* solo quando le relative misure di concessione implicino verosimilmente una ridotta obbligazione finanziaria”.

Il dettato regolamentare prosegue specificando quando una ristrutturazione onerosa può verosimilmente ritenersi una ridotta obbliga-

⁽⁷⁴⁾ Regolamento (UE) N. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012.

⁽⁷⁵⁾ EBA/GL/2016/07, Orientamenti sull'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013, 18 gennaio 2017.

zione finanziaria (R.O.F.), ossia nel caso in cui il risultato della formula indicata al punto 51 del documento $Do = (NPV0 - NPV1) / NPV0$ ⁽⁷⁶⁾, sia superiore all'1%.

La circostanza implica, oltre alla necessità di appostare il credito tra i deteriorati e nello *Stage 3* dell'IFRS 9, l'attribuzione dello stato di “*forborne non-performing*” che determina, come esaminato nel paragrafo dedicato alla tematica, la permanenza minima di almeno un anno (c.d. *cure period*) nei crediti *non-performing*, seguito da un successivo periodo di osservazione (c.d. *probation period*) di almeno due anni di permanenza nello *Stage 2* tra i crediti “*forborne performing*”, prima di poter rientrare tra i crediti *performing*.

Una ristrutturazione onerosa che comporti una ridotta obbligazione finanziaria conduce quindi ad un maggior assorbimento patrimoniale per la banca per un periodo di almeno tre anni.

Da quanto riportato nel presente paragrafo si evince come la previsione di accurate valutazioni di carattere soggettivo da parte degli istituti di credito, rafforza, quindi, anch'essa “la necessità di una nuova forma di relazione tra gli intermediari e le imprese, con queste ultime chiamate a fornire un'adeguata reportistica finanziaria di carattere prospettico sulla quale instaurare un dialogo chiaro e trasparente, orientato a evitare la classificazione a *default* della posizione” ⁽⁷⁷⁾. Più nel dettaglio, il professionista è chiamato ad utilizzare strumenti che gli consentano un monitoraggio costante della posizione affinché eventuali azioni correttive della posizione, anche di concerto con gli intermediari finanziari, siano tempestive ed efficaci.

7. Il *Calendar provisioning*.

7.1. *Aspetti peculiari*. — L'applicazione di un approccio “di calendario” alle svalutazioni delle esposizioni e dei crediti deteriorati ⁽⁷⁸⁾ è

⁽⁷⁶⁾ Ai fini degli Orientamenti: DO è la ridotta obbligazione finanziaria. NPV0 è il valore attuale netto dei flussi di cassa (compresi gli interessi e le commissioni non pagati) previsti ai sensi degli obblighi contrattuali prima delle modifiche delle condizioni contrattuali, attualizzato utilizzando il tasso di interesse effettivo originario del cliente. NPV1 è il valore attuale netto dei flussi di cassa previsti sulla base del nuovo accordo, attualizzati utilizzando il tasso di interesse effettivo originario del cliente.

⁽⁷⁷⁾ G. SOLDI, *La Centrale dei Rischi e la nuova definizione di default*, 7 ottobre 2020, <https://www.professionista-digitale.it/consulenza/centrale-rischi-e-nuovadefinizione-default>.

⁽⁷⁸⁾ I concetti di “crediti deteriorati” (*non-performing loans*, NPL) ed “esposizioni deteriorate” (*non-performing exposures*, NPE) si considerano equivalenti, in li-